



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: Alessandro

Cognome: Targetti

Indirizzo e-mail: a.targetti@inwind.it

Indirizzo: Viale Don Minzoni 47 50129 Firenze

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: La rappresaglia bellica: un istituto in desuetudine?

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXIV Ciclo 2009

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Firenze

Tutor della tesi di dottorato: Prof. ssa Paola Gaeta

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): 2012

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

Il presente lavoro si prefigge di analizzare l'istituto della rappresaglia bellica con particolare attenzione agli sviluppi recenti del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale penale.

In particolare questa ricerca presenta un duplice scopo. In primo luogo, si cercherà di stabilire l'evoluzione della disciplina relativa della rappresaglia bellica, al fine principale di stabilire se e a quali condizioni il ricorso a tale forma di autotutela sia lecito. In secondo luogo, si tenterà di verificare se, e a quali condizioni, la rappresaglia bellica possa essere invocata come causa esclusione della responsabilità individuale in caso di crimini di guerra.

Nella prima parte del lavoro si evidenzierà, dunque, come tale istituto sia regolato ad oggi dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai loro Protocolli Addizionali. In questa sezione si presterà particolare attenzione all'istituto della rappresaglia bellica nei conflitti armati a carattere non internazionale, argomento che fino ad oggi è stato poco esplorato se non del tutto ignorato dalla dottrina e la giurisprudenza internazionale.

Nella seconda parte si cercherà, invece, di stabilire se e a quali condizioni la rappresaglia bellica costituisca una causa di non punibilità per condotte che constano di crimini di guerra. E' evidente infatti che la rappresaglia bellica è un istituto tradizionale del diritto della responsabilità internazionale dello Stato e che essa opera come esimente della responsabilità internazionale di quest'ultimo, per la commissione di un fatto illecito. Può, tuttavia, affermarsi che la rappresaglia bellica funzioni automaticamente anche come forma di esclusione della responsabilità individuale, visti i recenti sviluppi del diritto internazionale penale, in particolare l'autonomia della sussistenza della responsabilità penale individuale rispetto alla responsabilità internazionale dello Stato? In altre parole, l'agente dello Stato che pone concretamente in essere l'azione di rappresaglia bellica e commetta un crimine di guerra nel farlo, è necessariamente e automaticamente esente dalla responsabilità penale, anche nel caso in cui egli abbia agito senza essere a conoscenza di aver agito in attuazione di un'azione lecita di rappresaglia? Tra le forme di esclusione della responsabilità individuale elencate dall'articolo 31 dello Statuto di Roma dell'ICC del 1998, ad esempio, la rappresaglia bellica non è prevista.